

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: GU14 n. 287-17 xxxxx / Wind Tre (ex Wind).**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>VicePresidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

IL COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 *"Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni"*, in particolare l'art. 30, e il *"Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni"* (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l'*"Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la *"Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP *"Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA Delibera Agcom n. 274/07/CONS *"Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA Delibera Agcom n. 41/09/CIR *"Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa"*;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori"*;

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS *"Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche"*;

VISTA la Delibera Agcom n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *"Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche"* e successive modifiche;

VISTA la Delibera Agcom n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante, *“Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS”*,

VISTA l’istanza. GU14 n. 287 del giorno 22 maggio 2017 con cui la sig.ra xxxxx chiedeva l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Wind Tre S.p.A. (ex Wind), (di seguito, per brevità, Wind) ai sensi dell’art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il “Regolamento”);

RILEVATO che, nel caso di specie, trova applicazione, *ratione temporis*, il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell’istanza e, dunque, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la Delibera Agcom n. 347/18/CONS;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

Parte istante, titolare di un contratto *business* con la società Wind per le utenze di cui al codice contratto n. 41096xxxx, lamenta il prosiegua della fatturazione da parte di Wind dopo il passaggio ad altro operatore.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, l’istante ha dichiarato quanto di seguito richiamato.

- in data 12 aprile 2012 *“passava da WIND ad altro Operatore per le linee fisse e mobili dell’azienda”*;
- riscontrava la prosecuzione della fatturazione da parte dell’operatore e in virtù di ciò, in data 4 ottobre 2012 *“inviava un fax in cui chiariva la [propria] posizione [ribadendo] di non avere più nessuna utenza con lo stesso gestore. Tutto si fermava per qualche anno quando, il 17 luglio 2015 riceveva dalla stessa WIND un "Preavviso di risoluzione contrattuale" nel quale erano riportate fatture insolite per un totale di euro 2.266,95”*;
- contattava infruttuosamente il Servizio Clienti dedicato il quale *“ribadiva (...) che i costi erano dovuti, senza specificare alcunché. Dopo altri mesi cominciava la persecuzione di Premier Service, società di recupero crediti incaricata da WIND per l’ingiunzione della somma di euro 2.463,08”*.

In data 22 febbraio 2017 la parte istante esperiva nei confronti dell’operatore Wind, tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l’istante ha chiesto:

- i) *“storno delle fatture emesse illegittime in considerazione della portabilità delle numerazioni verso altro operatore”*;
- ii) *“indennizzo per attivazione di servizi non richiesti pari ad euro 5.160,00”*;
- iii) *“indennizzo per affermazioni non veritiere”*.

2. La posizione dell'operatore.

La società Wind, in data 26 giugno 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale ha eccepito con riferimento al punto iii) dell'istanza *“il rigetto della domanda, non potendo la stessa in ogni caso trovare accoglimento in tale fase amministrativa, secondo quanto disposto dall'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS, rubricato “Decisione della controversia” (“L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità”, restando esclusa ogni altra pronuncia (posto altresì che l'allegato A alla delibera n. 73/11/CONS prevede tale fattispecie con il solo riferimento agli obblighi informativi posti in capo agli operatori relativamente ai casi di ritardata attivazione dei servizi di cui all'art. 3, non oggetto della procedura in esame)”*.

Nel merito l'operatore ha respinto la ricostruzione dei fatti dell'istante evidenziando che *“in data 23 marzo 2011 veniva sottoscritto dall'istante il contratto Wind, di cui all'all. 1, finalizzato all'attivazione dei seguenti servizi, su anagrafica avente codice cliente 41096xxxx:*

- *attivazione di una nuova SIM Wind, ICCID 8939880344101xxxxx, listino One Company Time, associata alla numerazione 328469xxxxx; detta attivazione si perfezionava sui sistemi della scrivente in data 11/04/2011;*

- *2 linee fisse per la portabilità delle numerazioni 058621xxxxx e 058683xxxxx con listino One Company Office ed un canale ADSL (circuito 995010xxxx, su nuova numerazione fittizia 05863xxxxx). In data 18/04/2011 si perfezionava l'attivazione della linea ADSL (all. 2) ed in data 06/05/2011 seguiva l'espletamento della portabilità della numerazione 05868xxxxx (all. 3). Non si perfezionava, invece, la portabilità della numerazione 058621xxxxx per cause non imputabili a Wind”*.

Con riguardo al *“perfezionamento delle attivazioni sopra descritte, Wind provvedeva ad emettere relativa fatturazione. In data 04/07/2012 veniva aperta segnalazione in quanto l'istante comunicava (all. 4) di aver effettuato il rientro in Telecom Italia per le numerazioni 058621xxxx (mai migrata su rete della scrivente) e 058683xxxx. La convenuta provvedeva ad effettuare le opportune verifiche dalle quali emergeva, tuttavia, che sui propri sistemi non risultava mai notificato alcun espletamento di ordini di migrazione verso altro operatore; la cliente, inoltre, non allegava copie delle fatture del nuovo operatore dalle quali si potesse evincere l'avvenuta migrazione. Si provvedeva, pertanto, a contattare la sig.ra (all. 5), la quale si rendeva disponibile all'invio della documentazione attestante l'avvenuta migrazione verso altro operatore; non perveniva tuttavia alcuna ulteriore documentazione. Nelle more, la convenuta provvedeva altresì ad inviare apposita comunicazione per segnalare che non era intanto possibile procedere alla disdetta stante la non conformità della comunicazione, poiché priva di firma (all. 6)”*.

L'operatore ha precisato che, *“in data 08/10/2012 veniva aperta ulteriore segnalazione a seguito comunicazione dell'istante (già in atti). Ancora una volta veniva richiesto alla Cliente l'invio delle fatture del nuovo operatore (all. 7), tuttavia senza successo; nuovamente non era altresì possibile procedere alla disdetta stante la non conformità della comunicazione (assenza di firma). Veniva pertanto comunicato tramite email esito di “reclamo non fondato” (all. 8). Le suddette numerazioni, previa sospensione ed invio raccomandata di preavviso risoluzione contratto (all. 9), venivano cessate nel settembre 2015 causa morosità”*.

L'operatore, inoltre, ha evidenziato che l'istante è titolare di una posizione debitoria "pari a € 2.321,07 (all. 10) per fatture emesse dal 21/05/2012 al 21/11/2015 (all. 11) al netto delle tasse di concessione governativa riferite alla SIM n. 328469xxxxx frattanto già cedute all'erario".

Proseguendo nella propria difesa, l'operatore ha argomentato con riguardo alle "asserite errate tariffazioni ed attivazioni di servizi non richiesti, [che] si evidenzia anzitutto che l'istante non indica né le fatture contestate, né i costi all'interno delle stesse che sarebbero stati erroneamente addebitati, né tantomeno i prodotti/servizi eventualmente non richiesti, pur essendo notoriamente onere dell'istante contestualizzare le richieste, pena inammissibilità dell'istanza per mancanza degli elementi essenziali. La contestata fatturazione risulta piuttosto avvenuta conformemente al contratto sottoscritto dall'istante ed in assenza di richiesta di disdetta conformi. Al riguardo le condizioni generali di contratto, all'Art. 6.3 rubricato "Recesso del Cliente" dispongono che quest'ultimo "potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, dandone comunicazione a Wind mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; il recesso sarà efficace decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. Il Cliente che receda dal presente Contratto sarà tenuto al pagamento di un contributo per la disattivazione, a parziale rimborso dei costi sostenuti da Wind, il cui importo è indicato negli Allegati". Nel caso di specie non si riscontra alcuna raccomandata di disdetta; le sole comunicazioni pervenute a mezzo fax risultavano altresì non conformi in quanto prive delle firme della titolare del contratto. La genericità della contestazione formulata dall'istante, e l'assenza di ulteriore documentazione comprovante all'asserita migrazione, seppure più volte richiesta dalla scrivente, non consente pertanto di individuare gli addebiti in contestazione né un intervallo temporale di riferimento che possa consentire alla convenuta di esercitare il proprio diritto di difesa. Anche con riferimento alla presunta attivazione di servizi non richiesti, l'istante non fornisce alcuna prova di quanto avvenuto e della asserita responsabilità della convenuta. A tal proposito, la delibera Agcom n. 70/12/CIR ha stabilito, in materia di onere della prova che "La domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente: con riferimento al caso di specie, per ottenere il rimborso di spese asseritamente versate a titolo di penale, avrebbe dovuto fornire la prova dei pagamenti, nonché dell'avvenuta contestazione delle fatture (..)". Analogamente, in materia di fatturazione, con delibera n. 91/15/CIR, l'Autorità ha ribadito che non può essere accolta la richiesta se "l'istante non ha fornito alcuna prova di quanto asserito né della responsabilità dell'operatore. (..). Tanto premesso non può essere accolta la richiesta dell'istante (..) volta alla restituzione di quanto versato stante la genericità della domanda e la scarsa documentazione acquisita agli atti".

Sul punto ha concluso l'operatore che per le suesposte motivazioni "con riferimento alla richiesta di indennizzo di cui al punto ii), la stessa non può essere accolta anche relativamente all'attivazione di servizi non richiesti".

Inoltre, "in merito agli eventi contestati, è altresì opportuno richiamare quanto espressamente precisato dall'Autorità nelle Linee Guida In Materia Di Risoluzione Delle Controversie Tra Utenti Ed Operatori Di Comunicazioni Elettroniche (Approvate con delibera n. 276/13/CONS dell'11 aprile 2013) "In ogni caso, per la liquidazione degli indennizzi, si deve fare attenzione alla possibile applicazione di alcuni principi generali stabiliti dall'ordinamento, come, per esempio, quello di cui all'art. 1227 Cod. civ. sul concorso del fatto colposo del creditore. In altre parole, se l'utente, creditore dell'indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto".

L'operatore ha, infine, concluso insistendo per "il rigetto nel merito di tutte le domande proposte dall'istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, e, in subordine, ex art. 1241 cc e ss, operare

un eventuale compensazione tra le relative poste debito/credito, poiché trattasi, per le somme insolute indicate, di credito certo, liquido ed esigibile e dunque compensabile”.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato.

In primis, si osserva che non può essere accolta la domanda *sub iii)* in quanto non direttamente riconducibile ad alcuna delle fattispecie di indennizzo contemplate nel Regolamento sugli Indennizzi.

Viceversa la domanda *sub i)* volta a ottenere lo “*storno delle fatture emesse illegittime in considerazione della portabilità delle numerazioni verso altro operatore*” può essere accolta nei termini di seguito esposti.

Sul punto giova preliminarmente richiamare l'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, (*ex multis*, Cass. Civ., sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947) in virtù del quale l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313). Le risultanze del contatore centrale non costituiscono piena prova se contestate dall'utente ed il disconoscimento dei dati registrati determina lo scadimento della prova legale a presunzione semplice della rappresentazione e la necessità, ai fini probatori, di ulteriori elementi. Conformemente a tale orientamento giurisprudenziale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha più volte ribadito, che “*la bolletta telefonica, in caso di contestazione, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra i dati forniti da esso e quello trascritto nella bolletta*” (delibere Agcom n. 2/13/CIR, n.10/05/CIR, n. 85/09/CIR, n. 23/10/CIR, n. 33/10/CIR). È ormai pacifico, che nel caso di contestazione delle fatture, l'operatore debba fornire la prova della debenza degli importi fatturati, altrimenti l'utente ha diritto allo storno delle fatture e/o al loro rimborso (*ex multis*, Delibera Agcom n. 82/17/CIR).

Con riferimento alla *res controversa*, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha lamentato che, in data 12 aprile 2012, “*passava da WIND ad altro Operatore per le linee fisse e mobili dell'azienda*”, ma che constatava l'indebita fatturazione da parte di Wind avvenuta dopo il passaggio.

Di contro, l'operatore ha dedotto la correttezza della fatturazione emessa e degli importi in essa contabilizzati successivi a tale data, ovvero per il periodo aprile 2012 – novembre 2015 compreso.

Parte istante contestava quindi, la fatturazione emessa dall'operatore, con segnalazioni del 4 luglio 2012 e del 4 ottobre 2012, ammesse dallo stesso operatore. Sul punto Wind deduce di aver emesso la fatturazione contestata non avendo ricevuto la notifica della migrazione che l'utente affermava essere avvenuta. Lo stesso operatore indica in memoria di aver richiesto all'utente la prova del rientro in Telecom Italia S.p.A. mediante l'invio della fattura di tale gestore.

L'operatore adduce a motivo del prosieguo della fatturazione il mancato invio della documentazione richiesta da parte dell'istante, laddove avrebbe dovuto provare di aver proceduto alle debite verifiche con l'operatore *recipient* circa la migrazione in corso. Inoltre l'operatore, a fronte della contestazione dell'istante di aver ricevuto a distanza di circa tre anni solo la lettera di risoluzione contrattuale con addebito delle competenze del periodo aprile 2012 – novembre 2015 compreso, ha dedotto che, stante il mancato accoglimento del reclamo dell'istante, “*le numerazioni, previa sospensione ed invio*

raccomandata di preavviso risoluzione contratto (all. 9), venivano cessate nel settembre 2015 causa morosità”.

L'operatore, in merito ai reclami dell'istante, ha replicato di aver dato riscontro alle contestazioni dell'utente e ha allegato lo screen shot della schermata aziendale dove è riportato una comunicazione di non accoglimento (“*reclamo non fondato*”). In considerazione della contestazione dell'istante di non aver ricevuto risposta al reclamo, la copia dello screen shot estratto dal proprio sistema interno non prova l'invio né tantomeno il ricevimento del riscontro.

Dunque, la fatturazione emessa non risulta corredata da una precedente interlocuzione con l'utente in merito ai motivi ostativi che avrebbero impedito una regolare gestione contabile-amministrativa dei servizi di telefonia che l'utente riteneva cessati.

Ne consegue che il contegno silente dell'operatore ha generato una situazione di legittimo affidamento dell'istante in ordine alla certezza dell'avvenuta disattivazione dei servizi *de quibus*. Tale carenza informativa, in assenza di contraddittorio, non è certamente imputabile alla parte istante.

Inoltre l'operatore, pur avendo dedotto di aver legittimamente la fatturazione, non ha dimostrato la fruizione dei servizi sulle utenze dopo il passaggio ad altro operatore, non smentendo quanto dedotto dall'utente che afferma di aver usufruito i servizi con il nuovo gestore.

Sul punto si rileva che il contegno dell'operatore, il quale - pur a fronte della contestata mancata fornitura del servizio - prosegue la fatturazione, è da ritenersi contrario al generale principio di buona fede di cui all'art. 1175 c.c., privo di causa per mancanza di corrispettività degli importi fatturati.

Di fatto l'operatore, pur avendo dedotto la correttezza della fatturazione emessa, a fronte della contestazione dell'istante di non avere fruito i servizi fatturati dopo il passaggio ad altro gestore, non ha fornito idonei riscontri probatori dai quali dedurre la regolarità del traffico e l'esattezza dei dati di cui è questione. L'operatore avrebbe dovuto, al fine di provare l'esattezza della fatturazione, depositare copia del traffico voce e dei *files di log*, indicanti la durata delle connessioni internet, la riferibilità temporale delle medesime, nonché la correttezza degli importi addebitati sulla base delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio contrattualizzato.

Pertanto, la società Wind, per quanto sopra, è tenuta alla regolarizzazione della posizione amministrativo-contabile dell'utente, mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) di tutta la fatturazione emessa in relazione tutte le utenze di cui al codice cliente n. 41096xxxx con riferimento al periodo successivo alla data del 12 aprile 2012, escluse le eventuali spese dovute a rate residue per gli apparati, fino a conclusione del ciclo di fatturazione; dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Viceversa, non può essere accolta la domanda d'indennizzo *sub ii)* per il prosieguo della fatturazione in quanto il disservizio lamentato è assimilabile all'indebita fatturazione che, secondo il costante orientamento dell'Autorità, esclude il riconoscimento dell'indennizzo in quanto non riconducibile, neanche in via analogica, alla fattispecie del servizio non richiesto di cui al Regolamento sugli indennizzi (*ex multis* Delibera Agcom n. 93/18/CIR).

Infine, si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 18 ottobre 2021;

D E L I B E R A

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 10 gennaio 2018 da xxxxxx nei confronti della società Wind Tre S.p.A., che detto operatore provveda:

- 1) al pagamento a mezzo assegno o bonifico bancario della somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura;
- 2) alla regolarizzazione della posizione contabile amministrativa, nonché al ritiro a propria cura e spese dell'eventuale connessa pratica di recupero del credito, mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) di tutta la fatturazione emessa in relazione tutte le utenze di cui al codice cliente n. 41096xxxx con riferimento al periodo successivo alla data del 12 aprile 2012, escluse le eventuali spese dovute a rate residue per gli apparati.

Le somme così determinate a titolo di rimborso di cui al precedente punto 2 dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario

Cinzia Guerrini

Il Presidente

Enzo Brogi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)